



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**
Protocella Generale - U
N. 0015174
del 12/12/2016



Gestione WEB


Ai Direttori di Struttura
Ai Direttori di Sezione

Oggetto: Pubblicità atti

Si trasmette copia dell'allegata delibera con richiesta di procedere alle prescritte notifiche.

Delibera n. 277/2016 del 29/11/2016 – Allegato O al Verbale n. 13/2016: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma TRE e l'INGV.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 277/2016

Allegato O al Verbale n. 13/2016

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi Roma TRE e l'INGV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento emanato con Decreto del Presidente n. 366 del 6 novembre 2013, così come modificato con Delibera n. 237/2016 del 22/06/2016 e adottato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità per l'Istituto di collaborare con il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) dell'Università di Bologna attraverso la propria Sezione di Bologna, al fine di condividere attrezzature, personale e risultati per favorire lo sviluppo e la conoscenza della ricerca sulla Fisica;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Convenzione quadro tra l'Università degli studi Roma TRE e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Il Presidente è incaricato alla relativa sottoscrizione della Convenzione in accordo con l'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.


Roma, 29/11/2016

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

TRA


l'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, in persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Mario Panizza, di seguito per brevità denominata "Università"

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605, Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal suo Presidente Prof. Carlo Doglioni, di seguito denominato INGV

PREMESSO

- che l'università promuove, coordina ed effettua la didattica e la ricerca scientifica nel campo dell'Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche;
- che per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'università collabora con altre Università e con enti di ricerca nazionali ed internazionali, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica ed alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti scientifici, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV) all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;




Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b)....*svolge attività finalizzate...allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;*
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c)*partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.
- che l'INGV ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei Rischi Naturali, con particolare riferimento a quello sismico e vulcanico; promuove la realizzazione e sviluppa sensoristica e apparecchiature per il monitoraggio di parametri chimico-fisici della Terra, anche per ricerche in ambienti estremi quali aree polari e sottomarine fino a profondità abissali;
- che per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'INGV collabora con Università e con enti di ricerca, nazionali e internazionali, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- che l'Università e l'INGV hanno interesse a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici e didattici di comune interesse;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ART. 2

L'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute nella legge 21/2/80 n. 28 nel D.P.R. 11/7/80 n. 382 e successive modificazioni e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato dall'Università ai sensi della legge del 9/5/89 n. 168.

I contraenti concorderanno le forme per i necessari adeguamenti della presente convenzione, alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso della convenzione stessa.

ART. 3

Scopo della convenzione è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'INGV per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione e didattica.

Per lo svolgimento di ciascun programma comune di didattica e ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

Con riferimento a ciascun programma saranno indicate le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.


ART. 4

Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti nomineranno un rappresentante ciascuno con il compito di:

- procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
- proporre alle Parti idonee misure per il coordinamento delle attività didattiche di reciproco interesse dei due Enti e per l'attivazione di programmi scientifici congiunti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.

ART. 5

Alle unità di personale dell'INGV in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, tale da qualificarle come esperti di alta qualificazione, potranno essere conferiti



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

dall'Università, previa autorizzazione rilasciata dall'INGV, incarichi, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di studio dell'offerta formativa universitaria, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge n. 240/2010 e nel rispetto delle norme regolamentari di Ateneo sulla specifica disciplina. Nel caso di attività svolte dal personale dell'INGV presso i corsi di dottorato di ricerca dell'Università, il suddetto personale, ai sensi del *Regolamento di Ateneo della formazione alla ricerca: dottorato di ricerca e scuole dottorali*, potrà far parte dei Collegi dei docenti dei pertinenti corsi di dottorato.

ART. 6

Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

La proprietà intellettuale ed il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi di Programma sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.


L'Università e l'INGV si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.)

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, i due contraenti potranno accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione.

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ART. 8

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata mediante consenso scritto delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta inteso che gli eventuali Accordi di Programma in vigore al momento del recesso rimangono validi.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 9

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione della presente Convenzione e/o degli Accordi di Programma saranno risolte ricorrendo ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

ART. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale in ottemperanza alla normativa vigente.

Roma,

Per l'università degli Studi Roma Tre
Il Rettore
Prof. Mario Panizza

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni
